

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1463 del 16/05/2016
Oggetto	AIA - MUTTI SPA - INSTALLAZIONE DI MONTECHIARUGOLO, LOC. PIAZZA - RIF. SUAP N.182/2016 - COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE - AGGIORNAMENTO DELL'AIA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1499 del 16/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sedici MAGGIO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PARMA, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 7/2016;
- la determinazione dirigenziale n° 268 del 31/03/2016 con la quale sono state delegate al funzionario PO Beatrice Anelli le responsabilità dei relativi procedimenti

VISTI:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la parte seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)";
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con D.Lgs.n. 46/2014
- la L.R. n.21/04 modificata con L.R. n.9/2015 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata da altra normativa regionale la competenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs. 241/1990 e s.m.i. relativo alle norme del procedimento e del processo amministrativo;

RICHIAMATI i seguenti atti in capo alla società Mutti Spa per l'installazione sita in loc. Piazza in Comune di Montechiarugolo (PR):

Numero	data	Autorità Competente	
56567	20/08/2015	Provincia di Parma	Lettera di aggiornamento AIA
54108	03/08/2015	Provincia di Parma	Lettera di aggiornamento AIA
45917	01/07/2015	Provincia di Parma	Lettera di aggiornamento AIA
289	07/07/2014	Provincia di Parma	DGP di VIA e Autorizzazione Integrata Ambientale

CONSIDERATA la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla società in oggetto tramite il portale web IPPC della Regione Emilia Romagna in data 4/02/2016 acquisita con prot.n.1283 integrata con documentazione ricevuta tramite SUAP e acquisita con prot.n.1964 del 17/02/2016 relativa a

1. Installazione dei seguenti impianti:

- pastorizzatore scatole (macchina M120) con nuova emissione di vapor acqueo (E120), corredato di nuova torre di raffreddamento (M 121) con relativa emissione di aria calda (E121);
- concentratore (Apollo CFT), con relativa torre di raffreddamento (M134) e relativa emissione E134;
- linea confezionamento in asettico all'interno dell'esistente edificio 11;
- macchine spolpatrici sulle linee esistenti all'interno dell'edificio 13;
- linea confezionamento polpa all'interno dell'edificio D;
- centrifuga per disidratazione fanghi da utilizzare in affiancamento a quella esistente, in caso d'emergenza (con il mantenimento di entrambe le tipologie di fanghi prodotti, sia liquido che palabile);
- 10 torrini per il ricambio aria da E122 a E133 e camino (E135) per l'allontanamento del vapore proveniente dalla sterilizzazione buste polpa, collocata nell'edificio 11;
- cabina elettrica per razionalizzare i consumi.

e

2. Demolizione del capannone magazzino 18 e ampliamento dei capannoni 30 e 24/b, con conseguente variazione del rapporto tra superfici coperte e scoperte impermeabilizzate e spostamento dei punti di scarico (S2C, S2A, S1, S4) senza modificarne le caratteristiche;
- realizzazione di un nuovo servizio igienico nel magazzino L collegato al depuratore aziendale;
 - richiesta di non inviare nel periodo di "fuori campagna" i dati monitorati in continuo relativi alle caldaie non attive, previa comunicazione preventiva in Monitorem;

EVIDENZIATO che l'istruttoria di modifica non sostanziale di AIA contemplava anche aspetti di natura edilizia per cui il gestore si è avvalso della possibilità di unificare le procedure (edilizia e di AIA) in un'unica Conferenza dei Servizi convocata dal SUAP Unione Pedemontana;

VISTO l'esito favorevole della Conferenza dei Servizi convocata dal SUAP Unione Pedemontana per il giorno 17/02/2016 e il cui verbale è depositato agli atti presso l'ufficio del SUAP e dell'Autorità Competente;

VISTO il parere tecnico di Arpae – Sezione Provinciale di Parma espresso con prot.n.3825 del 17/03/2016 in cui si evidenzia la necessità di apportare modifiche all'AIA vigente;

CONSIDERATA la modifica come non sostanziale ai fini dell'AIA,

DETERMINA

A. DI AGGIORNARE l'allegato Le Condizioni dell'AIA di cui alla DGP n.289/2014 e smi citate in premessa, in capo alla società Mutti S.p.A. per l'installazione sita in Comune di Montechiarugolo, in loc. Piazza, secondo quanto segue, limitatamente alle parti sotto riportate e ferma restando ogni altra parte dell'autorizzazione vigente:

1) Al capitolo A.1.1.1 "Informazioni sull'impianto", si aggiornano i dati delle superfici coperte e scoperte afferenti l'impianto: "(...) Lo stabilimento è situato in Via Traversetolo n.28, in località Piazza di Basilicanova nel Comune di Montechiarugolo, occupa una superficie totale di 180.000m², di cui è 46.997 m² di superficie coperta e 70115 m² di superficie scoperta impermeabilizzata..."

2) Al capitolo D.2.6 "Emissioni in atmosfera", si aggiornano e si aggiungono le seguenti emissioni:

PRODUZIONE VAPORE

Emissione n.	E01	E02
Provenienza	Generatore di vapore a metano Pot. 12,790 MW M 1	Generatore di vapore a metano Pot. 13,953 MW M2
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	-	-
Durata ore/giorno	24	24
Durata gg/anno	90	90
Altezza minima [m]	15	15
Sez. uscita [m ²]	0.502	0.567
Imp. abbattimento	-	-
Ossido di carbonio	70	70

[mg/Nm ³]				
Ossidi di azoto [espressi come mg/Nm ³ di NO ₂]	da subito	250	da subito	250
	dalla campagna 2016	120	dalla campagna 2017	120
Rendimento [%]	90		90	
Note: i valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.				
Emissione n.	E03		E41	
Provenienza	Generatore di vapore a metano Pot. 13,953 MW M3		Generatore di vapore a metano Pot. 3,488 MW M41	
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	-		-	
Durata ore/giorno	24		24	
Durata gg/anno	90		90	
Altezza minima [m]	15		10	
Sez. uscita [m ²]	0.567		0.181	
Imp. abbattimento	-		-	
Ossido di carbonio [mg/Nm ³]	70		70	
Ossidi di azoto [espressi come mg/Nm ³ di NO ₂]	da subito	250	da subito	250
	dalla campagna 2018	120	dalla campagna 2015	150
			dalla campagna	120

		2016	
Rendimento [%]	90	90	
Note: i valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.			

Emissione n.	E44
Provenienza	Generatore a metano preriscaldamento gruppo riduzione Pot. 92.400 kcal/h M 44
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	-
Durata ore/giorno	24
Durata gg/anno	280
Altezza minima [m]	5
Sez. uscita [m ²]	0.0176
Imp. abbattimento	-
Ossido di carbonio [mg/Nm ³]	70
Ossidi di azoto [espressi come mg/Nm ³ di NO ₂]	250
Rendimento [%]	90
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.	

Emissione n.	E76
Provenienza	Generatore di calore a metano Pot. 13.953 MW

	M 112
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	-
Durata ore/giorno	24
Durata gg/anno	280
Altezza minima [m]	15
Sez. uscita [m ²]	0.502
Imp. abbattimento	-
Ossido di carbonio [mg/Nm ³]	70
Ossidi di azoto [espressi come mg/Nm ³ di NO ₂]	100
Rendimento [%]	90
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.	

Dalla campagna 2015 gli effluenti gassosi delle emissioni n. E01, E02, E03, E41 e E76 costituiscono le sorgenti emissive n° 1-2-3-4-5 ai fini del monitoraggio in continuo; durante il periodo di “fuori campagna” potranno essere trasmessi solo i dati in continuo relativi alle caldaie effettivamente funzionanti, previa comunicazione preventiva in Monitorem.

Emissione n.	E115	E116	E117	E118	E119
Provenienza	Pastorizzate ore scatole M115	Torri di raffreddamento espulsione aria calda	Motopompa antincendio	Sfiato nuova cisterna gasolio	Gruppo elettrogeno emergenza (Pot.22 kW)
Durata ore/giorno	24	24	Emergenza	24	Emergenza

Durata gg/anno	90	90		365	
Altezza minima [m]	10	15	2.5	2	2.5
Sez. uscita [m ²]	0.031	0.502	0.0078	0.0078	0.0078

Emissione n.	E120	E121	Da E122 a E133	E134	E135
Provenienza	Pastorizzatore scatole M120	Torre di raffreddamento (M121)	Torrini ricambio aria	Torre di raffreddamento (M134)	Estrazione vapore linea sterilizzatore buste polpa
Durata ore/giorno	24	24	24	24	24
Durata gg/anno	90	90	90	365	90
Altezza minima [m]	10	15	10	15	3
Sez. uscita [m ²]	0.031	0.502	0.50	0.502	0.005

Flussi emissivi in atmosfera autorizzati:

Emissioni in atmosfera	
Biossido di Carbonio (CO ₂):	32.000.000 kg/a
Ossido di carbonio (CO):	11.000 kg/a

Ossidi di azoto (NO _x) :	17.000 kg/a
--------------------------------------	-------------

3) Al **capitolo D.2.10 relativo a “Gestione dei rifiuti e degli stoccaggi”**, le condizioni di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione vengono sostituite con quanto segue:

Prescrizioni specifiche per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

Prescrizioni specifiche per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura delle industrie conserviere soggette ad AIA

In riferimento al Protocollo Operativo riguardante l'ottimizzazione dell'uso dei fanghi di depurazione provenienti dall'industria del pomodoro, tra Regione Emilia-Romagna, Amministrazione Provinciale di Parma, ARPA Emilia-Romagna e Organizzazione Interprofessionale “OI Pomodoro da Industria Nord Italia” approvato dalla Giunta regionale Emilia-Romagna il 5 agosto 2014 e inviato formalmente alla Provincia di Parma il 24/09/2014 prot.n. 63985, si riportano le prescrizioni dell'art.4 – Regime transitorio, che saranno valide per la durata del Protocollo stesso, ovvero fino al 5 agosto 2017. Si rammenta che è contemplata una eventuale proroga di tale data per un ulteriore anno qualora se ne ravveda la necessità.

Il regime transitorio prevede che:

- a) le imprese di trasformazione del pomodoro del parmense provvedano all'invio, nel rispetto della normativa vigente, delle analisi di tutti i terreni con analisi in scadenza destinati all'utilizzo agronomico, comprensive del parametro Arsenico;
- b) le imprese provvedano a conservare presso le proprie strutture un'aliquota del campione di fango prelevato ai fini dell'autocontrollo. Tale aliquota dovrà essere tenuta a disposizione dell'Arpa territorialmente competente ai fini dell'analisi comparata;
- c) Arpae sez.prov.le ha la facoltà di procedere anche in contraddittorio con la ditta, ad ulteriori campionamenti previsti dalle autorizzazioni e/o dai propri programmi di vigilanza;
- d) la verifica del rispetto dei limiti tabellari attualmente vigenti, ottenuta mediando ogni volta il risultato dell'analisi con quella del campione precedente e, al termine della annualità, attraverso l'elaborazione statistica dei dati analitici, come stabilito dal Comitato di cui all'art.5.

All'inizio di ogni campagna di lavorazione del pomodoro, il gestore deve effettuare un'analisi preventiva sul primo fango prodotto e, prima che il fango venga destinato all'utilizzo in agricoltura, i risultati analitici dovranno essere tempestivamente inviati ad Arpae sez.prov.le di Parma, STACP della Regione Emilia Romagna.

Solo dopo la verifica della rispondenza dei risultati analitici ai limiti prescritti sotto riportati (in particolare per il parametro Arsenico), potrà essere effettuato l'utilizzo agronomico del fango.

Preso atto dei piani di distribuzione fanghi proposti dal gestore, almeno sei mesi prima della scadenza di

tale piano di distribuzione depositato agli atti, il gestore deve presentare sul portale IPPC della Regione Emilia Romagna un nuovo piano di distribuzione per gli anni successivi e contestuale istanza di nulla osta a proseguire le attività di utilizzazione agronomica nel contesto delle procedure previste dalla normativa AIA; la medesima procedura, quale modifica non sostanziale di AIA senza aggiornamento dell'atto, dovrà essere applicata in caso di variazioni al piano di distribuzione già depositato.

Devono sempre essere documentate le fasi di:

- caratterizzazione del fango
- stoccaggio in caso di impossibilità di spandimento
- trasporto
- recupero/spandimento

nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle vigenti Normative di settore.

Deve essere riportato il sistema di stabilizzazione del fango per garantire la non putrescibilità in fase di collocazione sui suoli agrari.

L'autorizzazione all'utilizzazione agronomica dei fanghi è comunque vincolata alle prescrizioni di legge contenute nel Decreto Legislativo n.99/92 e nella Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04, n.285/05 e n.1801/05, e in particolare ai seguenti punti:

- 1) qualora i fanghi derivanti da altre attività, non riconducibili alla sola lavorazione del pomodoro, dovessero raggiungere concentrazioni tali da dover essere estratti in epoche diverse dal periodo della campagna tra luglio e ottobre, tali fanghi dovranno essere destinati ad appositi centri di trattamento. I quantitativi e la destinazione dovranno essere comunicati annualmente ad Arpae SAC, Arpae Sez.prov.le di Parma e allo STACP della Regione Emilia Romagna Servizio;
- 2) il titolare dell'impianto di depurazione dai quali si originano i fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura deve eseguire (se non ha in passato già provveduto in tal senso) dalla data di rilascio della prima autorizzazione allo spandimento e per tutta la durata dell'autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi, con la cadenza prevista per l'impianto e comunque ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate, gli accertamenti analitici previsti all'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 e s.m.; i rapporti di prova derivanti dagli accertamenti analitici devono essere trasmessi dal gestore dell'impianto con la medesima frequenza ad Arpae sez.prov.le e STACP della Regione Emilia Romagna competenti per territorio; secondo la tabella A - allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 e s.m., le analisi devono comprendere i seguenti parametri analitici con il rispetto dei valori limite a fianco indicati:

Caratteristiche chimico - fisiche	
Parametro	Valore di riferimento
pH	-

Sostanza secca (residuo secco a 105°C)	-
Residuo secco a 600°C	-
Salinità (meq/100gr) .	-
Indice SAR da ricercare se il valore della salinità è > 50)	<20
Grado di umificazione DH > 60%	>60%
Metalli e non metalli	
Parametro	Valore di riferimento
Cadmio	≤ 20 mg/kgss
Cromo totale	≤ 1000 mg/kgss
Mercurio	≤ 10 mg/kgss
Nichel	≤ 300 mg/kgss
Piombo	≤ 750 mg/kgss
Rame	≤ 1000 mg/kgss
Zinco	≤ 2500 mg/kgss
Arsenico	≤ 10 mg/kgss
Parametri agronomici	
Parametro	Valore Limite
Carbonio organico	Derogato

Azoto totale	Derogato
Fosforo totale	Derogato
Caratteristiche microbiologiche	
Parametro	Valore Limite
Salmonelle	≤ 1000 MPN/g di SS

3) fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni in merito ad alcuni parametri specifici, il gestore dell'installazione AIA, prima dell'utilizzo dei fanghi, deve effettuare un'analisi secondo il protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 e s.m. allegando i risultati alla notifica di cui al successivo punto 10 e adeguando di concerto il piano di distribuzione; *nel caso specifico, trattandosi di lavorazioni stagionali* ciò non risulta praticabile a inizio campagna così come già rilevato in precedenza in vari approfondimenti settoriali, pertanto si indica di avvalersi delle analisi dell'anno precedente che devono essere sempre effettuate in numero tale da rispettare la tabella 1 dell'Allegato IV della DGR n.2773/2004 e smi e consegnate appena terminate;

4) è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione palabili e non palabili nei seguenti casi:

- a) nel periodo compreso tra il 1 novembre e la fine di febbraio;
- b) sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
- c) nelle zone di divieto di cui alla Carta degli Spandimenti approvata dalla Provincia;
- d) nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A-B come definite dalla Delibera di Giunta Provinciale 530 del 13 luglio 2000 "Indirizzi per la tutela delle acque" e tenendo conto della DCP n. 36 del 27/04/2012 che consente, solo alle industrie conserviere che trattano solo vegetali, di spandere fanghi nelle aree di ricarica del PPGR (divieto) nel rispetto delle norme di settore.
- e) nelle zone di rispetto di cui all'art. 94 del Decreto Legislativo n.152/06 modificato dal D. Lgs. 205/2010;
- f) a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali come definiti al paragrafo II - lettera m) della Delibera di Giunta Regionale 2773/04 e s.m., dai laghi e invasi/bacini anche artificiali;
- g) a meno di 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere, salmastre e lacuali;
- h) a meno di 100 metri dal perimetro di centro abitato indicato dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;
- i) in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, comprese le zone in fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I. - dell'Autorità di bacino del fiume Po;
- j) in terreni con pendenze medie maggiori del 20%;
- k) in terreni con pH minore di 5;
- l) in terreni con Capacità di Scambio Cationico minore di 8 meq/100g;

- m) sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica superiore al 5%;
- n) in presenza di colture ad esclusione dei casi previsti al paragrafo IX della Delibera di Giunta Regionale 2773/04 e s.m.;
- o) qualora al momento dell'impiego in agricoltura superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e altri parametri fissati nell'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 e s.m.;
- p) qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati dall'allegato 3 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 e s.m.;
- q) qualora fanghi contenenti cromo siano utilizzati sui suoli il cui potere ossidante, determinato secondo i metodi previsti dal paragrafo XVII della Delibera di Giunta Regionale 2773/04 e s.m. possa produrre una quantità di cromo esavalente uguale o superiore a 1 micro-mole;

5) è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione non palabile nei seguenti casi:

- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di fasce di vegetazione in grado di svolgere un'azione "tampono" dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti dovuti al dilavamento superficiale;
- b) nei terreni di golena aperta e chiusa;

6) i fanghi dovranno essere sottoposti a stabilizzazione e raggiungere le opportune caratteristiche di stabilità come previsto all'Allegato 1 della Del.G.R. n.2773/04 e s.m.i. e all'art.4.6.2 comma b della Del. G.R. n. 1801/05 secondo i requisiti semplificati ivi specificati;

7) è fatto divieto di accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno; in ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi;

8) l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire sui terreni indicati nelle istanze depositate agli atti nei tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dal piano di distribuzione allegato alla domanda di autorizzazione;

9) la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04 e s.m.;

10) ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 99/92 almeno dieci giorni lavorativi effettivi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, il gestore dell'impianto IPPC deve notificare ad Arpae sez.prov.le di Parma, STACP della Regione Emilia Romagna ed al Comune territorialmente interessato l'attività di utilizzazione del fango stesso facendo riferimento ai terreni e alle colture del piano di Distribuzione contenuto nella domanda e con le dosi calcolate in base all'ultima analisi utile; è comunque necessario effettuare le analisi rappresentative delle caratteristiche del fango dell'annata produttiva in corso secondo il protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta regionale n.2773/04 e s.m. e comunicare i risultati agli uffici competenti; si intende che, nel corso dei sei mesi di validità della notifica, gli spandimenti rimanenti vengono ricalibrati in base ai risultati di tale analisi;

11) le notifiche dovranno specificare in apposito prospetto riassuntivo, i quantitativi di fango tal quale, di sostanza secca con il corrispondente contenuto di Azoto per ettaro secondo le dosi colturali riportate nella Tab. 2 dell'All. 5 della D.G. R. 2773/04 e s.m., i sopraccitati dati dovranno essere riferiti al biennio precedente e alla notifica in corso, dovrà essere specificato il quantitativo di sostanza secca per ettaro nel triennio, tutti i sopraccitati dati dovranno essere riferiti ai terreni opportunamente identificati;

12) successivamente alla notifica e comunque con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo del fango, il gestore dell'impianto IPPC deve inviare una comunicazione scritta,

tramite posta elettronica certificata e/o fax, ad Arpae sez.prov.le ed allo STACP della Regione Emilia Romagna; qualora l'utilizzo dei fanghi si protragga per più di sei giorni lavorativi saranno comunicate le date di inizio e fine lavori;

13) la sopracitata notifica ha validità di 6 mesi dalla data della sua presentazione all'Autorità Competente;

14) relativamente agli adempimenti normativi per le operazioni di movimentazione dei fanghi prodotti, il Gestore deve rispettare i disposti dell'art.193 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di trasporto rifiuti e comunque adeguarsi sempre ad eventuali modifiche normative che potranno sopravvenire;

15) in generale, si rammenta che le eventuali fasi di stoccaggio e condizionamento dei fanghi, così come definite al paragrafo II lett. g), h) e d) della D.G.R. n.2773/04 e s.m., dovendosi ricondurre a tutti gli effetti ad attività di gestione rifiuti, sono soggette alla tenuta dei Registri di carico e scarico rifiuti ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs 152/06 PARTE IV e dal D.M. GDB/DEC/97/06 del 02/05/2006; vige altresì l'obbligo di comunicazione annuale dei rifiuti ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 PARTE IV;

16) nel caso si presentino le condizioni di divieto di utilizzo di cui al paragrafo VIII-lett. F (condizioni meteo-climatiche non coerenti alla buona pratica agronomica) della D.G.R. n.2773/04 e s.m. sarà di competenza e onere del produttore provvedere a soluzioni di smaltimento o recupero alternative del fango e comunicare tali soluzioni ad Arpae SAC, Arpae sez.prov.le e allo STACP della Regione Emilia Romagna;

17) il gestore dell'installazione è tenuto ad istituire un registro di utilizzazione, con pagine numerate progressivamente e timbrate da Arpae SAC, sulla base del modello riportato all'appendice 3 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04 e s.m., da conservare presso la sede legale; per le installazioni già in possesso di registro timbrato dalla Provincia di Parma, la presente prescrizione si applica a partire dal primo nuovo registro da istituire una volta terminato quello in uso;

18) il gestore dell'installazione ha l'obbligo di inviare allo STACP della Regione Emilia Romagna entro la fine di febbraio di ogni anno, la scheda riassuntiva annuale dei fanghi utilizzati nell'anno solare precedente utilizzando le tabelle riportate nell'appendice 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/2004 e s.m. da conservare presso la sede legale per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione;

19) il gestore dell'installazione ha l'obbligo di comunicare tramite il portale IPPC della Regione Emilia Romagna quale modifica non sostanziale dell'AIA vigente ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda e nelle relative integrazioni utilizzate per il rilascio della presente autorizzazione;

20) deve essere fornita una relazione tecnica in merito alle valutazioni relative al grado di umificazione DH e alla salinità, qualora tali valori si discostino dai valori di riferimento (v. Tabella A, Allegato 4 della D.G.R. n.2773/04 e s.m.);

21) per il controllo dei suoli, si rimanda alle decisioni del "Comitato di Attuazione del protocollo Operativo per l'ottimizzazione dell'uso dei fanghi per le industrie conserviere"

22) per lo spandimento dei fanghi su appezzamenti di terreno situati fuori provincia, si acquisirà di volta in volta una specifica presa d'atto da parte dell'Ente competente;

23) all'utilizzo dei fanghi di agricoltura sono altresì soggette seguenti disposizioni:

- la raccolta dei fanghi presso gli impianti di depurazione deve avvenire con mezzi meccanici idonei e nel rispetto delle condizioni igieniche per gli addetti a tali operazioni e per l'ambiente;
- durante la fase di raccolta presso l'impianto di depurazione deve essere vietata la formazione di aerosol;
- il trasporto dei fanghi deve essere effettuato con mezzi idonei e autorizzati ad evitare ogni dispersione durante il trasferimento ed a garantire la massima sicurezza dal punto di vista

igienico-sanitario;

- i mezzi utilizzati per il trasporto di fanghi palabili e non palabili non possono essere utilizzati per il trasporto dei prodotti destinati all'alimentazione umana e animale o di materiali che possono venire a contatto in maniera diretta o indiretta con gli alimenti medesimi;
- in caso di trasporto di altri rifiuti i mezzi devono essere bonificati al fine del successivo trasporto di fanghi.

In merito all'approfondimento sul parametro Arsenico, sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni periodiche o una tantum che dovessero essere elaborate dai relativi tavoli tecnici attualmente aperti.

4) Al capitolo D.3.2.7 relativo al **“Monitoraggio e controllo rifiuti”**, la relativa tabella viene sostituita con quanto segue:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	Arpae sez.prov.le		Gestore (trasmissione)	Arpae – sez.prov.le (esame)
Rifiuti speciali non pericolosi prodotti (t)	Pesatura	Secondo norma vigente	Annuale	Cartacea / Elettronica	Annuale	Annuale
Rifiuti speciali non pericolosi trasferiti fuori sito e inviati a recupero (t)	Pesatura	Secondo norma vigente	Annuale	Cartacea / Elettronica	Annuale	Annuale
Rifiuti speciali non pericolosi trasferiti fuori sito e inviati a smaltimento (t)	Pesatura	Secondo norma vigente	Annuale	Cartacea / Elettronica	Annuale	Annuale
Rifiuti speciali pericolosi prodotti (t)	Pesatura	Secondo norma vigente	Annuale	Cartacea / Elettronica	Annuale	Annuale
Rifiuti speciali pericolosi trasferiti fuori sito e inviati a recupero (t)	Pesatura	Secondo norma vigente	Annuale	Cartacea / Elettronica	Annuale	Annuale
Rifiuti speciali pericolosi trasferiti fuori sito e inviati a smaltimento (t)	Pesatura	Secondo norma vigente	Annuale	Cartacea / Elettronica	Annuale	Annuale

B. di specificare che la massima capacità produttiva installata presso l'impianto espressa in tonnellate/giorno di prodotto finito, così come comunicata dalla società tramite il portale IPPC della Regione Emilia Romagna acquisita tramite SUAP con prot.prov.n.61061 del 18/09/2015, risulta essere pari a 3200 t/giorno di prodotti finiti;

C. DI PRESCRIVERE lo svolgimento durante la campagna 2016 del monitoraggio acustico previsto dal piano di monitoraggio e controllo dell'AIA al capitolo D 3.2.6

D. DI STABILIRE CHE:

- il presente atto è subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
- il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;

E. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia Romagna;

F. DI TRASMETTERE il presente atto al SUAP Unione Pedemontana per la conclusione del procedimento unico ad esso in capo e/o per eventuali altri atti di propria competenza;

G. DI INFORMARE CHE:

- l'Autorità Competente ARPAE (SAC), ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- l'Autorità Competente ARPAE (SAC) esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPAE – sez. provl.le di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
- il Responsabile di questo endoprocedimento di AIA è la D.ssa Beatrice Anelli.

Il Responsabile della struttura Arpae SAC di Parma

Dott. Paolo Maroli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.